



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

www.comune.tadasuni.or.it

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 50 del 24.09.2020

Oggetto:	INDENNITÀ DI FUNZIONE SPETTANTI AL SINDACO E AGLI AMMINISTRATORI AI DELL'ART.57-QUATER DEL D.L. 26 OTTOBRE 2019, N.124 CONVERTITO DALLA LEGGE 19 DICEMBRE 2019, N.157.
----------	---

L'anno **Duemilaventi**, il giorno **ventiquattro**, del mese di **settembre**, con inizio alle ore **21,50** regolarmente convocata, si è riunita in video conferenza, ai sensi dell'art. 73 del DL. 17.30.2020 n° 18, la Giunta Comunale con la presenza dei Sigg.:

	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
Porcu Mauro	Sindaco	X	
Monagheddu Vincenzo	Vice-Sindaco	X	
Flore Stefano	Assessore		X
Sanna Elena	Assessore	X	
		3	1

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, **Dott.sa Isabella Miscali**, il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267;

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola regolarità tecnica (art.49, c.1 del T.U. n.267/2000 e successive modificazioni) ha espresso parere favorevole;
- il responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art.49, c.1 del T.U. n.267/2000 e successive modificazioni) ha espresso parere favorevole;

VISTO l'articolo 82 del d.lgs. n. 267/2000 ha definito la disciplina dello status degli amministratori locali, delineando un nuovo sistema di riferimento per la determinazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza;

DATO ATTO:

- che il comma 1 del suindicato articolo prevede la corresponsione di un'indennità di funzione al Sindaco, ai Presidenti dei consigli comunali e circoscrizionali, nonché ai componenti degli organi esecutivi, e che tale indennità venga dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;
- che il comma 8 del citato art. 82 del TUEL n. 267/2000 rimanda la determinazione della misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori ad un decreto ministeriale, da emanarsi secondo i criteri ivi espressi;

ATTESO che con decreto del Ministero dell'Interno n. 119/2000, pubblicato nella GU il 13 maggio 2000, sono stati determinati i valori economici di riferimento per le indennità dei Sindaci e per i gettoni di presenza dei Consiglieri comunali;

VISTO l'articolo 1 comma 54 lettera a) della Legge n.266/2005 (Legge Finanziaria 2006) il quale stabilisce che per le esigenze di coordinamento della finanza pubblica, le indennità di funzione spettanti ai Sindaci, ai Presidenti delle province e delle regioni, ai presidenti della comunità montane, ai Presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti, sono rideterminati in riduzione della misura del 10% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005;

RICHIAMATA la circolare n. 32 in data 17/12/2009 con la quale il Ministero dell'Economia – Dipartimento di ragioneria Generale dello Stato, fornisce precisazioni sulla portata delle disposizioni di cui all'Art. 1, commi 58 e 59 della Legge n.266/2005 (Finanziaria 2006) chiarisce che, alla luce delle norme emanate successivamente alla finanziaria 2006 *“dirette ad assicurare il contenimento strutturale della spesa”*, non sussistono i presupposti per rideterminare, in aumento, le misure dei compensi degli organi collegiali, stabiliti al 30 settembre 2005 e ridotti del 10% e che eventuali iniziative di revisione *“si porrebbero in controtendenza con le esigenze di finanza pubblica”*;

DATO ATTO che con in allegato al Bilancio di Previsione 2020 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 05-03-2020 veniva stabilita la misura dell'indennità del Sindaco e dei componenti la Giunta Comunale per l'anno 2020;

RICHIAMATO l'art. 57-quater del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 che, modificando il citato art. 82 del d.lgs. n. 267/2000 *“Dopo il comma 8 dell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' inserito il seguente: "8-bis. La misura dell'indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti”*;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 57-quater, commi 2 e 3, del d.l. 26 ottobre 2019, n. 124 (*c.d. Decreto Fiscale*) convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento dell'indennità previsto dalla disposizione di cui al comma 1, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 3. Il fondo di cui al comma 2 e' ripartito tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.”;

VISTO l'art. 5, comma 7, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che testualmente recita:

“7. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli importi delle indennità già determinate ai sensi del citato articolo 82, comma 8, sono diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con popolazione fino a 500.000 abitanti, di una percentuale

pari al 7 per cento per i comuni con popolazione tra 15.001 e 250.000 abitanti e per le province con popolazione tra 500.001 e un milione di abitanti e di una percentuale pari al 10 per cento per i restanti comuni e per le restanti province. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i comuni con meno di 1.000 abitanti. Con il medesimo decreto è determinato altresì l'importo del gettone di presenza di cui al comma 2 del citato articolo 82, come modificato dal presente articolo. Agli amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque di forme associative di enti locali aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, e indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti.”;

CONSIDERATO che, in via provvisoria, nelle more dell’emanazione del D.M. previsto dal soprariportato art. 5, comma 7, del D.L. n. 78/2010, l’indennità di funzione agli amministratori deve essere determinata nella misura prevista dal D.M. 4 aprile 2000, n. 119;

VISTO il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, recante:

“Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell’articolo 23 della L. 3 agosto 1999, n. 265.”

CONSIDERATO che, in assenza della emanazione dei decreti di cui all’art. 82, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, trova ancora applicazione (Art. 61, comma 10, ultimo periodo del D.L. 25.06.2008, n. 112), in relazione al combinato disposto degli articoli 1, 2, 3 e 4 e dell’allegato “A” allo stesso D.M. n. 119/2000, la seguente tabella per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, (con indicati gli ammontari delle maggiorazioni del 5, 3 e 2%, previste dall’art. 2 del D.M. 04.04.2000, n. 119):

COMUNI CON ABITANTI			
DA	A	Base	Importo
Da 3001	A 5000	Importo base	€ 2.169,12
		+ 5%	€ 108,46
		+ 3%	€ 65,07
		+ 2%	€ 43,38

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 54 della legge n. 266/2005 stabilisce che per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 per le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai componenti degli organi esecutivi e le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali;

DATO ATTO che questo Ente non intende usufruire delle maggiorazioni su richiamate previste l’articolo 2, comma 1 del D.M. n. 119/2000 da applicare alle indennità;

RITENUTO pertanto di dover recepire l’intervenuta modifica normativa e procedere all’adeguamento dell’indennità del Sindaco e dei componenti della Giunta Comunale con decorrenza 01.01.2020;

VISTO che a seguito di pareri contrastanti tra diverse sezioni regionali di controllo, la Corte dei Conti a sezioni riunite in sede di controllo, con deliberazione n. 1/CONTR/12 in data 12 gennaio 2012, ha stabilito che la riduzione del 10% delle indennità per sindaci, assessori, consiglieri di comuni e province, introdotta dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006) è da ritenersi strutturale e pertanto l’ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori locali è quello rideterminato in diminuzione ai sensi della legge finanziaria 2006; le Sezioni riunite hanno ritenuto altresì di richiamare come l’intera materia concernente il meccanismo della determinazione degli emolumenti in esame è stata da ultimo rivista dall’art. 5, comma 7, del D.L. n. 78 del 2010, convertito nella legge n. 122/2010, che demanda ad un successivo decreto del Ministro dell’Interno la revisione degli importi tabellari originariamente contenuti nel D.M. 4 agosto 2000, n. 119, sulla base di parametri in parte diversi da quelli

originariamente previsti. Ad oggi il decreto non risulta ancora emanato e deve ritenersi ancora vigente il precedente meccanismo di determinazione dei compensi;

VISTO l'articolo 7, comma 2, lettera e) del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, ove è testualmente disposto:

“2. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:e) è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.”

TENUTO CONTO che questo ente: avendo una popolazione residente alla data del 31.12.2018 (penultimo esercizio precedente) di n. 142 abitanti, rientra, ai fini della rideterminazione delle indennità di funzione spettanti ai componenti della Giunta Comunale, di cui all'art. 57 quater del D.L. n. 124/2019;

RICHIAMATO l'articolo 82, comma 1, ultimo periodo, del d.lgs. n. 267/00, il quale prevede che l'indennità di funzione è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;

DATO ATTO delle indicazioni contenute nella deliberazione 67/2020/PAR della Corte dei Conti Sez. Lombardia, in materia di indennità di funzione degli amministratori comunali ai sensi dell'art. 82 del TUEL, la quale ribadisce che non è possibile parametrare l'indennità dell'assessore a quella incrementata del sindaco in forza del comma 8 bis, poiché la norma è chiaramente formulata con riguardo ai soli sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti;

RITENUTO, con il presente provvedimento, di prendere atto di quanto disposto dal decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 252 del 26 ottobre 2019), coordinato con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157 (Gazzetta Ufficiale GU Serie Generale n.301 del 24-12-2019 recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili»), e rideterminare le indennità di funzione spettanti al sindaco sulla base in adeguamento delle modifiche intervenute ai sensi della citata disposizione - art. 57 quater del D.L. n. 124/2019 - che introducono il comma 8 bis all'articolo 82 del d.lgs. n.267/2000 come analiticamente riportato nell'allegato prospetto di cui si riepilogano le risultanze principali:

Carica Indennità art. 57 quater, D.L. n.124/2019 € 2.169,12

Riduzione ex art. 1, c. 54, legge 266/2005 - (10%) € 216,92

Rideterminazione 85% Indennità spettante € 1.659,38

Decorrenza dal 01-10-2020

VISTO il DECRETO 23 luglio 2020 del Ministero dell'Interno IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE avente per oggetto “Incremento dell'indennità di funzione per l'esercizio della carica di sindaco nei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione fino a 3.000 abitanti. (20A04182) (GU n.194 del 4-8-2020)”;

Art. 1 Indennità di funzione dei sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti.

1. Le misure mensili dell'indennità di funzione spettante ai sindaci dei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione fino a 3.000 abitanti, stabilite dal decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 aprile 2000, n. 119, ferma restando la riduzione del 10 per cento di cui all'art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono incrementate, a decorrere dal 1° gennaio 2020, fino all'85 per cento della misura dell'indennità stabilita per sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

VISTA la sentenza della Corte dei Conti della Lombardia n. /67/2020/PAR del 13 maggio 2020, la quale ha ritenuto, nel merito, che l'incremento di cui al comma 8 bis non operi ex lege, ma postuli l'espressione di una scelta decisionale rimessa all'ente, con conseguente decorrenza dell'incremento dalla data di esecutività del pertinente atto deliberativo.

RICHIAMATO altresì il Regolamento Regionale n. 9/A DEL 08.01.2019 con la quale veniva approvato il riconoscimento di un rimborso forfettario agli amministratori degli enti locali, aggiuntivo ai rimborsi ed indennità di cui all'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che questo ente ha provveduto all'attribuzione del predetto rimborso entro i limiti di cui alla tabella all. 1 del Regolamento regionale;

ATTESO che, la misura del rimborso di cui al precedente punto, è stabilita, con percentuali decrescenti, in rapporto alla popolazione residente e correlata all'indennità di funzione attribuita al Sindaco ai sensi del D.M. n. 119/2000;

RILEVATO che il rimborso forfettario conseguente all'aumento delle indennità come stabilite all'art.57 quater del D.L. n. 124/2019 per i Sindaci ed amministratori dei comuni con popolazione fino a 3000 abitanti risulterebbe superiore per gli amministratori appartenenti alla fascia 0 -3000 sulla fascia 3000 – 5000 ab;

RITENUTO pertanto, nelle more di chiarimenti in merito, sospendere l'erogazione del rimborso forfettario agli amministratori del Comune di Tadasuni, fatto salvo ogni riconoscimento ed attribuzione a far data dal 01.01.2020;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, per la parte non disapplicata;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento di contabilità;

Con votazione favorevole all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- 1. DI PRENDERE ATTO** di quanto disposto dal decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 252 del 26 ottobre 2019), coordinato con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157 (Gazzetta Ufficiale GU Serie Generale n.301 del 24-12-2019 recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili»), e rideterminare le indennità di funzione spettanti al sindaco sulla base in adeguamento delle modifiche intervenute ai sensi della citata disposizione - art. 57 quater del D.L. n. 124/2019 - che introducono il comma 8 bis all'articolo 82 del d.Lgs. n.267/2000 come analiticamente riportato nell'allegato prospetto di cui si riepilogano le risultanze principali:
Carica Indennità art. 57 quater, D.L. n.124/2019 € 2.169,12
Riduzione ex art. 1, c. 54, legge 266/2005 - (10%) € 216,92
Rideterminazione 85% Indennità spettante € **1.659,38**
Decorrenza dal 01-10-2020
- 2. DI DARE ATTO** che tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;
- 3. DI DARE ATTO** che la spesa complessiva è stata prevista nel bilancio di previsione per il triennio 2020/2022;
- 4. DI STABILIRE**, per le motivazioni indicate in premessa, la sospensione del rimborso forfettario di cui al Regolamento Regionale n. 9/A del 08.01.2019 e istituito con Deliberazione di Giunta Comunale, fatto salvo ogni riconoscimento ed attribuzione e diritto di recupero a decorrere dal 01.01.2020;
- 5. DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n.33/2013;
- 6. DI DICHIARARE**, con separata votazione con esito favorevole all'unanimità, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Tuel, stante l'urgenza di provvedere all'adeguamento dell'indennità.

7. DI DICHIARARE, con separata votazione con esito favorevole all'unanimità, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Tuel.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

Mauro Porcu

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Isabella Miscali

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N. 267 E SS.MM.II..

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., si esprime il parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnico - amministrativa.

Tadasuni 24/09/2020

La responsabile del Servizio
Rag. Franco Vellio Melas

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., si esprime il parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile. Non necessario

Tadasuni 24-09-2020

Il responsabile del Servizio
Rag. Franco Vellio Melas

Attestato di Pubblicazione

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal **09/10/2020**, come prescritto dall'art. 37, 3° comma, della L.R. 4/2/2016, n. 2.

Tadasuni 09/10/2020

Il Segretario Comunale
D.ssa Isabella Miscali